Napoli li 6 Settembre 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, CASTRO, ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l'articolo 139 della nostra Legge del 1 Giugno 1817 col quale sono dichiarate in contravvenzione le mercanzie proibite all' entrata, o all' uscita, che fossero sorprese fra la distanza di sei miglia dalle coste sopra bastimenti al di sotto di 100 tonnellate.

Considerando che i legni di una portata anche maggiore di 100 tonnellate possono avvicinarsi alla costa, e commettervi il contrabbando, specialmente di generi di privativa, come l' esperienza ha dimostrato.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

La disposizione contenuta nel citato articolo 139 della Nostra Legge del 1 Giugno 1817 avrà luogo pei legni di qualunque portata.

*

In conseguenza le mercanzie proibite all' entrata, o alla uscita, non esclusi i generi di privativa, che saran sorprese fra la distanza di sei miglia dalle Coste de' Nostri Dominj di quà del Faro sopra legni di qualsivoglia portata saran considerate in contravvenzione, e i Capitani subiranno tutte le punizioni reali e personali, prescritte dagli stabilimenti in vigore.

ART 2.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firm. — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato = MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
Firmato — F. AMATI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti
Firmato — Marchese de Turris.

A01 1473491

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google